



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° 5 del 12.03.2013

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Concessione gestione Bocciodromo alla Associazione Bocciofila Valle Vigizzo

L'anno duemilatredici addì dodici del mese di marzo alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta straordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	BARBAZZA Enrico	X	
2	BESANA Claudio	X	
3	BOTTINELLI Domenico	X	
4	CANTONI Ignazio	X	
5	MINOGGI Daniele	X	
6	BADANI Mauro	X	
7	PIRINOLI Debora	X	

N. d'ord.		Presenti	Assenti
8	MUNTONI Daniele	X	
9	PRELLI Daniele	X	
10	CERRINA Dr. Christophe		X
11	CAVALLI Dr. Federico		X
12	GALLOTTI Attilio	X	
13	ZAMBONI Fabio		X
Totale N°.		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Malesco è proprietario di una struttura adibita a Bocciodromo;
- il Bocciodromo viene utilizzato pressoché esclusivamente dalla locale Associazione Bocciofila Valle Vigezzo a carattere volontaristico e senza scopo di lucro;
- l'Associazione Bocciofila Valle Vigezzo si è resa disponibile a gestire la struttura assumendosi l'onere di provvedere a tutte le spese per la manutenzione ordinaria e per il funzionamento dell'impianto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 28.12.2007 è stata affidata alla predetta Associazione Bocciofila la gestione del Bocciodromo a titolo gratuito per la durata di anni sei decorrenti dal 01.04.2007 e quindi sino al 31.03.2013 alle condizioni previste in apposita convenzione;

Rilevato quindi che il prossimo 31.03.2013 scadrà il termine della gestione del Bocciodromo;

Evidenziato che la gestione dell'impianto è stata positiva;

Rilevato che senza l'ausilio della predetta Associazione il Comune non riuscirebbe a garantire l'apertura, fruizione e manutenzione del bocciodromo se non con oneri economici molto elevati;

Atteso inoltre che l'Associazione Bocciofila costituisce l'unico riferimento comunale per chi voglia avvicinarsi alla pratica sportiva del gioco delle bocce;

Ritenuto di rinnovare l'affidamento della gestione del Bocciodromo alla Associazione Bocciofila per ulteriori sei anni, alle modalità di gestione risultanti dalla convenzione allegata alla presente deliberazione;

Dopo breve discussione, dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Con voti favorevoli n. 10 su n. 10 presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di rinnovare l'affidamento della concessione a titolo gratuito della gestione del Bocciodromo Comunale alla Associazione Bocciofila Valle Vigezzo per la durata di sei anni decorrenti dal 01.04.2013 e quindi sino al 31.03.2019 alle condizioni previste nella convenzione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 12.03.2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Antonella Salina

Allegato alla Del. C.C. N. 5 del 12.03.2013

**CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI MALESCO E L'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA VALLE VIGEZZO
PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO**

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione alla Associazione Bocciofila Valle Vigizzo, in seguito detta Concessionario, ha per oggetto la gestione a titolo gratuito del Bocciodromo di Malesco con annesso servizio di bar ubicato in Via Loana.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni sei con decorrenza dal 01 aprile 2013, con possibilità di rinnovo con apposito atto deliberativo.

ART.3 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione, a carico del Concessionario sono tutti gli oneri derivanti da:

1. completo funzionamento dell'impianto;
2. attività svolte da terzi all'interno dell'impianto;
3. pulizia dell'impianto;
4. custodia;
5. manutenzione ordinaria della struttura, delle aree intere ed esterne adiacenti;
6. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e delle attrezzature;
7. spese per energia elettrica, servizio idrico, riscaldamento, telefoniche;
8. funzionamento del servizio bar, con apertura giornaliera, con onere di richieste ed ottenere le debite autorizzazioni amministrative previste dalla legislazione vigente;

ART. 4 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il Concessionario deve provvedere alla pulizia dei vani e delle attrezzature del bocciodromo comunale. I lavori di pulizia saranno svolti con modalità determinate dal Concessionario, con attrezzature e prodotti idonei.

Il Concessionario deve comunque mantenere tutte le parti della struttura e le attrezzature in condizioni di pulizia soddisfacenti.

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri capitali, con proprie attrezzature per la normale manutenzione, mediante l'organizzazione del Concessionario ed a suo rischio.

Sono a carico del Concessionario tutti i materiali occorrenti per la pulizia e l'igiene dei locali: quali ad esempio: detersivi, deodoranti, disinfettanti ecc.

ART. 5 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA

Il gestore deve provvedere alla regolare custodia degli impianti assicurando una presenza costante durante i periodi di attività e dando la possibilità di reperire uno o più responsabili in caso d'urgenza.

In caso di manifestazioni di qualsiasi natura (sportive, culturali ecc) che avvengano sia in giorno feriale che festivo, in qualunque mese dell'anno dovrà essere assicurato il servizio di custodia e pulizia.

Il concessionario dovrà inoltre verificare l'assenza di danni alla struttura ed alle attrezzature con l'obbligo di segnalazione degli stessi, qualora vi fossero, agli uffici comunali competenti.

Il servizio di custodia avendo anche caratteristiche di reperibilità, comporta la disponibilità di pronto intervento dell'incaricato su richiesta di quest'Amministrazione Comunale al numero telefonico che dovrà essere notiziato alla firma della presente convenzione.

ART.6 MANUTENZIONE ORDINARIA

Al Concessionario compete la manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti tecnologici e delle attrezzature, ivi comprese le aree interne ed esterne al complesso.

Per manutenzione ordinaria si intende quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere gli impianti tecnologici, gli arredi, le attrezzature e le strutture in condizioni di efficienza, come da allegata tabella "A".

Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico ed allo stesso farà riferimento in caso di guasti o di inconvenienti di qualunque natura che dovessero verificarsi alla struttura.

ART. 7 PERSONALE

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio ed il funzionamento della struttura con proprio personale e/o organizzazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente e/o utilizzato per il funzionamento della struttura sono a carico del Concessionario che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 8 RESPONSABILITA'

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi, nell'ambito della gestione del servizio.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta od indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Concessionario si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie spese, i beni di proprietà comunale che venissero danneggiati da personale addetto alle pulizie ed alla custodia

ART. 9 ONERI DEL COMUNE DI MALESCO

Al Comune di Malesco compete:

1. Manutenzione straordinaria della struttura
2. Assicurazione degli immobili e degli arredi contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivante dalla proprietà;

ART. 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria dell'immobile nel suo complesso compete al Comune di Malesco.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti della struttura.

Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno concordati annualmente con il concessionario.

L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio attuerà gli interventi che riterrà più opportuni e realizzabili in relazione alle possibilità finanziarie.

L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del Concessionario nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del Concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte della ditta stessa o di terzi fornitori.

ART. 11 ASSICURAZIONE

Il Comune di Malesco è tenuto alla copertura assicurativa degli immobili e degli arredamenti contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivanti dalla proprietà. La polizza assicurativa terrà conto di quanto previsto al precedente art.8.

ART. 12 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

Al Concessionario spetta l'organizzazione dell'utilizzo della struttura da parte di enti, Associazioni o privati che ne facciano richiesta con la redazione di apposito calendario.

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare al competente ufficio comunale, a richiesta del Comune, copia del calendario, dando tempestiva notizia di ogni utilizzo dell'impianto.

Il Concessionario dovrà attrezzarsi in modo tale che il servizio di prenotazione del campo da gioco ed il pagamento delle quote orarie avvenga nella maniera più semplice e chiara possibile atta ad evitare il più possibile forme di malcontento e contestazione.

Dovrà essere assicurata l'apertura ed agibilità dell'impianto almeno dalle ore 10.00 alle ore 24.00 in estate; in inverno, dati gli elevati costi di riscaldamento con un minimo di tre serate.

ART. 13 UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario si impegna a garantire che l'utilizzo dell'impianto sia prevalentemente di natura sportiva, sociale e ricreativa ed a rispettare le direttive che in tal senso riceverà dall'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo dell'impianto per manifestazioni è consentito nella misura in cui non compromettano l'utilizzo sportivo dell'impianto, o possano danneggiare anche in parte i campi da gioco e le strutture.

Il concessionario dovrà lasciare a disposizione del Comune di Malesco il bocciodromo per l'eventuale organizzazione, da parte del Comune stesso o di enti e associazioni, di manifestazioni culturali o di interesse generale dietro debita e preventiva richiesta concordandone le date. In tale caso il concessionario potrà richiedere all'ente od associazione organizzatrice un rimborso spese forfetario di € 100 oltre ai consumi per energia elettrica e gas.

ART. 14 INTROITI

Gli introiti derivanti dalla applicazione delle tariffe di utilizzo della struttura spettano interamente al concessionario.

Le tariffe suddette sono determinate dal Concessionario.

ART. 15 PUBBLICITA'

La Concessionaria gestirà a proprio favore ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità alle prescrizioni tecniche che dovranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale tramite il competente ufficio.

Le Società utilizzatrici potranno esporre, in spazi concordati con il concessionario, materiale pubblicitario di loro interesse nel corso delle manifestazioni da loro organizzate e per la sola durata delle stesse, nel rispetto di eventuali diritti esistenti, riconoscendo al Concessionario una parte degli importi introitati

Nel caso di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, il Comune di Malesco potrà provvedere liberamente e senza alcun onere ad ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto.

ART. 16 GESTIONE BAR INTERNO

E' affidata al concessionario la gestione del bar nell'osservanza di tutte le regole che tale attività comporta, con impegno ad esporre il listino dei prezzi. I ricavi sono di esclusiva pertinenza del Concessionario.

Il Concessionario può concedere ad altri, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, a gestione del Bar.

ART.17 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto di concessione, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che potessero venire emanate durante il corso del contratto, in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di esercizio di attività sportiva.

ART. 18 VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare:

- a) il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;
- b) l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza
- c) la regolare tenuta e conduzione degli impianti, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l'aspetto tecnico

ART.19 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione dell'attività senza la preventiva autorizzazione scritta dal Comune, pena la rescissione del contratto e la riparazione degli eventuali danni. In caso di mutamento di ragione sociale del Concessionario la Giunta Comunale dovrà esprimere con deliberazione il gradimento verso l'avente causa.

ART. 20 ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi gravi deficienze o abuso dell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il concessionario, regolarmente affidato, non ottemperi alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio.

ART. 21 RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Contratto di concessione può essere risolto anticipatamente:

1. con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo
2. unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) gravissime e continue violazioni da parte del concessionario degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida da parte del Comune
 - b) qualora il concessionario o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale
 - c) quanto la società concessionaria venisse dichiarata fallita
 - d) quando il concessionario, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto ad altri gli obblighi relativi al contratto
 - e) mancato rispetto degli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
 - f) reiterata inosservanza di criteri igienici nella gestione
 - f) inosservanza delle normative fiscali ed amministrative regolanti la gestione dell'attività

ART. 22 CONTROVERSIE

Ogni osservanza tra le parti, sia durante l'esecuzione del contratto, sia al suo termine, è deferita, qualunque sia la natura, al giudizio di tre arbitri, che decidono senza formalità di procedure e con decisione inappellabile.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti, sotto la presidenza di un terzo arbitro esperto in materia giuridica ed amministrativa, nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, designato dal Presidente del Tribunale di Verbania.

ALLEGATO TABELLA "A"

ELENCO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

1. Ricambio delle lampade di ogni tipo e potenza ed in ogni locale, con fornitura manodopera specializzata, eventuali attrezzature e ponteggi necessari;
2. Sostituzione di elementi elettrici di modesta entità quali interruttori, prese, portalampade, con le verifiche periodiche messa a terra stato dei quadri elettrici in quanto per questi interventi è previsto l'obbligo di un contratto di manutenzione con elettricista abilitato, l'onere sarà a carico del Comune di Malesco;
3. Sostituzione di maniglie, serrature, chiudi porta a molla o a pompa oleodinamica, vetri deteriorati o non funzionanti;
4. Manutenzione dei pavimenti e pareti in piastrelle con sostituzione di elementi deteriorati;
5. Riparazioni idrauliche quali sostituzione di rubinetti, saracinesche, valvole di intercettazione ed ogni altro elemento intercettatore d'acqua;
6. Riparazioni ordinarie e straordinarie degli impianti elettrici, riscaldamento ed idraulici con sostituzione delle parti usurate e non funzionanti;
7. Piccole tinteggiature o verniciature di pareti, serramenti e ringhiere;
8. Manutenzione periodica di tutte le suppellettili ed arredi in generale oltre a piccoli ritocchi di verniciatura e tinteggiatura
9. Manutenzione delle aree interne ed esterne dell'immobile.

Onde consentire un controllo efficace sugli interventi di manutenzione a carico della Concessionaria, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare attraverso i propri tecnici, periodici sopralluoghi di verifica con cadenza mensile in contraddittorio con il titolare.

All'inizio della gestione verrà effettuato sopralluogo congiunto per verificare lo stato di fatto dell'impianto.

Malesco,

IL COMUNE DI MALESCO
Il Sindaco
(Barbaza Enrico)

IL CONCESSIONARIO ASS.NE BOCCIOFILA
Il Presidente
(Di Pietro Camillo)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 29.03.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 29.03.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Diventa esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, li 29.03.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella